



CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO "Ennio Giunchi"

APS

Sede Sociale: via Dandini, 5 - 47521 Cesena (FC)

Tel e Fax 0547612954 - E-mail: cefilnum@libero.it

PEC: circoloculturalefilatelico@pec.it - www.cefilnum.it

Cesena, 18 settembre 2022

In Cesena, alle ore nove del 18 settembre 2022 nella sede sociale di via Dandini 5, con regolare convocazione, si è riunita in seconda adunanza

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea,
- 2) Relazione del Segretario del Circolo sul nuovo Statuto del Circolo,
- 3) Discussione e approvazione,
- 4) Varie

Risultano presenti 13 Soci (di cui 2 per delega regolarmente sottoscritta) su 82 aventi diritto e pertanto la riunione è valida in base all'art. 16 dell'attuale Statuto. Si passa all'esame dell'Ordine del Giorno.

Su proposta del socio Pier Luigi Consalici i presenti all'unanimità nominano a Presidente di Assemblea Edmondo Magnani Presidente del Circolo, il quale accettando la nomina, designa quale segretario il Socio Gastone Benini Segretario del Circolo.

Il Presidente Edmondo Magnani prima di proseguire la riunione invita l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento in ricordo dei Soci Franco Gasperini e Paolo Maraldi recentemente scomparsi.

Viene data la parola al Segretario del Circolo che relaziona sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

L'approvazione del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle successive modifiche con cui si è riordinata tutta la materia legislativa relativa alle varie Associazioni esistenti e, nel nostro caso a quelle di Promozione Sociale (APS), ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45 Codice del Terzo Settore).

All'art. 54 del medesimo Decreto si dispone che le Regioni inviino la documentazione degli Enti già iscritti nei loro registri delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.

Il nostro Circolo, essendo dal 1999 iscritto al registro delle APS della Regione Emilia-Romagna, è stato invitato, dal giugno 2021, a compilare il modulo di rilevazione per integrare o modificare i dati già presenti. Modulo che è stato inviato il 06/10/2021 per via telematica.

Il 13 giugno 2022 alla posta elettronica certificata (PEC) del Circolo è giunta la comunicazione dell'Amministrazione Regione Emilia-Romagna sui motivi ostativi all'iscrizione al RUNTS.

Quale Segretario del Circolo ho proceduto alle modifiche del vecchio statuto seguendo le richieste della Regione e, vista la complessità del lavoro, mi sono avvalso della consulenza dei responsabili del Centro Servizi Volontariato locale.

Si è giunti pertanto a stendere una bozza che modifica interamente il vecchio statuto e che illustro in modo sintetico.

Art. 1-Costituzione – Denominazione - Specificazioni: alla denominazione del Circolo viene aggiunto l'acronimo APS. Tolto il riferimento alla suddivisione.

Art. 2-Sede - Durata: si specifica la sede legale del Circolo e che solo qualora venga trasferita fuori comune si dovrà modificare lo statuto. La durata dell'associazione è illimitata.

Art 3-Finalità e attività: l'Associazione non ha finalità di lucro. Vengono specificate dettagliatamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali dell'associazione;

Benini
Gasparini

quelle generali di cui all'art. 5, lettera i, del Decreto Terzo Settore; le eventuali attività secondarie e strumentali rispetto alle precedenti. Per l'attuazione di tali attività l'associazione si avvale in modo prevalente del lavoro volontario degli associati. Non sono previsti trasferimenti di quote e utili ai soci.

Art. 4-Soci: il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a sette. Si esclude ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo.

Art. 5-Requisiti e modalità di adesione: Chiunque condivide le finalità, lo statuto e tutti i regolamenti interni può iscriversi previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, senza alcuna discriminazione. Sulle domande di iscrizione si pronuncia il Consiglio Direttivo che, in caso di diniego, comunica tali decisioni con motivazioni entro 60 giorni all'interessato il quale nei 30 giorni successivi si può appellare all'Assemblea dei Soci. La qualifica di socio si consegue oltreché con l'approvazione della domanda con il pagamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Art. 6-Diritti dei Soci: i soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto in assemblea compreso elettorato attivo e passivo. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale e quello elettivo solo al compimento della maggiore età. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 15 giorni.

Art. 7-Doveri dei Soci: i soci sono tenuti ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa.

Art. 8-Perdita della qualifica di Socio-Sanzioni: la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale, per perdita dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e per causa di morte. Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari temporanee o definitive: il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico e delle deliberazioni o direttive degli organi statutari. In tali casi il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo scritto, inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo determinato e non superiore ad un anno, inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione. Le motivazioni verranno comunicate per iscritto al socio che entro i successivi dieci giorni può presentare controdeduzioni e difese e richiedere un riesame della singola posizione. In caso di esito negativo del riesame o in mancanza di richieste di riesame il provvedimento diverrà esecutivo.

Art. 9-Patrimonio: è costituito da tutti i beni immobili e mobili dell'Associazione e da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11 del presente statuto. Tutto il patrimonio, le entrate, le rendite e i proventi comunque denominati, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento delle attività e finalità deliberate dagli organi sociali.

Art. 10-devoluzione del patrimonio: in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci ad altri enti del terzo settore.

Art. 11-Risorse economiche: quote associative, contributi pubbliche privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi e dalle attività di cui all'art 6 del Codice del terzo Settore.

Art. 12-Scritture contabili e bilancio: l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione redige, tramite il Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, dalla relazione di missione) il quale viene depositato nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora si consegua entrate inferiori ad € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma di Rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 6 del Codice del Terzo settore.

Gianni Colaninno

Art. 13-Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva: assoluto divieto di distribuire ai soci, ai collaboratori e ai componenti degli organi sociali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve; vanno obbligatoriamente reinvestite a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14-Organismi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione, il Presidente.

Art. 15-Assemblea dei Soci: è il momento fondamentale di confronto e organo rappresentativo dei soci. Viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per approvare il bilancio di esercizio; può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per la fusione, scissione e trasformazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro componente dell'organo direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, in giorno differente dalla prima, a prescindere dal numero dei soci presente. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea. Per l'Assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie, fusioni e trasformazioni, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, in giorno differente dalla prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno 1/3 dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociali ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all'esercente la potestà genitoriale. Ogni socio esprime un solo voto e può rappresentare con delega scritta solamente un altro socio. Si possono svolgere anche a distanza, in via videoconferenza o in teleconferenza. La convocazione è affissa all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (comunicazione scritta con posta ordinaria, oppure elettronica, fax) almeno 15 giorni prima della data stabilita. Di ogni seduta viene redatto, a cura di Presidente e Segretario) un verbale che viene trascritto sul libro delle adunanze custodito dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale.

Art. 16-Compiti dell'Assemblea: elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; approva il bilancio di esercizio; approva i regolamenti interni; delibera la variazione di sede se posta fuori comune; effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; delibera le eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento, la fusione e la trasformazione dell'Associazione; determina il numero dei componenti ed elegge e revoca il Consiglio Direttivo; si esprime sulle domande di ammissione di nuovi soci; delibera in merito ai ricorsi dei soci in materia di esclusione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e su ogni altro oggetto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art. 17-Consiglio Direttivo: è l'organo amministrativo ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 13 (tredici) eletti fra i soci. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili e svolgono la loro attività senza compenso tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18-Elezione del Consiglio Direttivo: i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. In apertura di seduta è possibile, in caso di voto segreto, nominare/eleggere una Commissione elettorale di tre membri soci non candidati. In mancanza di uno o più componenti oppure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti in Assemblea, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Opini Colmaviani

Nell'impossibilità di effettuare tale modalità il Consiglio Direttivo non effettuerà nessuna surroga fino alla successiva Assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza dei componenti i rimanenti convocheranno l'Assemblea dei soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19-Riunioni del Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente con lettera, e-mail o fax non meno di otto giorni prima dell'adunanza; su richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. L'adunanza può svolgersi anche a distanza, in videoconferenza o teleconferenza. Di ogni adunanza viene redatto un verbale trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo a cura del Presidente e del Segretario e custodita presso la sede.

Art. 20-Compiti del Consiglio Direttivo: nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri; il Presidente, uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); il Tesoriere; il Segretario; i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi componenti).

Art. 21- Presidente; legale rappresentante dell'Associazione; eletto dal Consiglio ai Direttivo e dura in carica tre anni; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; sottoscrive gli atti amministrativi, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto col Tesoriere; in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente e in caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22-Segretario: coadiuva il Presidente, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati, provvede al disbrigo della corrispondenza, provvede alla redazione e conservazione del libro delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 23-Tesoriere: cura, in concerto con il Presidente, la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 24-Clausola compromissoria: qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo fra le parti contendenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì-Cesena.

Art. 25-Scioglimento dell'Associazione: lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili e deliberi sulla destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26-Norma di rinvio: per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n° 106 ed il D. Lgs, 3 luglio 2017, n° 117 e s. m. i.) e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Conclusa l'esposizione del Segretario, il Presidente Edmondo Magnani avvia la discussione su quanto riferito esprimendo la sua contrarietà sulla questione diritto di voto attivo di soci minorenni e sul fatto che tale diritto è esercitato in Assemblea dagli aventi potestà genitoriale. La motivazione di tale contrarietà è dovuta al fatto che un estraneo all'Associazione potrebbe con il suo voto alterarne la vita sociale. Pier Luigi Consalici è per mantenere l'indicazione sui soci minorenni. Michele Sgolacchia chiede se l'eliminazione dallo Statuto di tale riferimento possa essere ostativo all'iscrizione. Il Segretario Gastone Benini afferma che ciò che è in discussione è la bozza di statuto e non lo statuto per cui si possono effettuare modifiche e indica la possibilità di iscrivere solo soci maggiorenni. Il Vicepresidente Daniele Vaienti si sofferma sul fatto che all'art. 4 viene indicata la possibilità di iscrizione per chiunque condivida lo statuto dell'Associazione e non vi siano indicate distinzioni per quanto riguarda l'età e suggerisce di eliminare i riferimenti ai soci minorenni. Questa soluzione viene accolta

Gastone Benini

anche da altri soci presenti.

Il Presidente, constatato che nessun altro socio presenti abbia l'intenzione di intervenire pone in votazione la bozza di statuto con l'eliminazione dei riferimenti ai soci minorenni. La votazione avviene per alzata di mano non essendo stata richiesta la votazione segreta. Il risultato della votazione è il seguente: 12 voti a favore, 1 voto contrario e nessun astenuto. L'Assemblea approva il nuovo statuto a maggioranza degli intervenuti.

Cesena, 18 settembre 2022

Il Presidente

Enrico Marini

Il Segretario

Giuseppe Benini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 18 OTT. 2022
N. 2064 Mod. 3 € 200,00
Euro DUECENTO/00

IL DIRETTORE

Le



STATUTO
CIRCOLO CULTURALE FILATELICO
NUMISMATICO CESENATE "Ennio Giunchi" APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"CIRCOLO CULTURALE FILATELICO NUMISMATICO CESENATE "Ennio Giunchi" APS** (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesena in via Dandini, 5. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: riunire tutti gli appassionati di filatelia, numismatica e altro collezionismo allo scopo di promuovere e di diffondere la cultura e la conoscenza di queste tematiche.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale (art 5, lettera i, Codice Terzo Settore) aventi ad oggetto:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Il Circolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- sezione "filatelica";
- sezione "numismatica";
- sezione "altro collezionismo"

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- riunire i cultori della filatelia, numismatica e del collezionismo in genere con intenti culturali, educativi e ricreativi;
- combattere ogni genere d'illecita attività svolta ai danni della filatelia, della numismatica e del collezionismo in genere;
- Promuovere studi, pubblicazioni e ricerche; organizzare mostre ed altre manifestazioni al fine di diffondere e propagandare le conoscenze filateliche, numismatiche e del collezionismo in genere, soprattutto fra i giovani;
- acquisire, francobolli, monete, altri oggetti da collezione di nuova emissione e materiale atto a raccogliarli e a classificarli.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate dal consiglio direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Beni
Quaranta

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, registro dei volontari, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare

Genio Guayuan

potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere, all'Assemblea dei soci.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota associativa annuale.

La quota deve essere versata entro 3 (TRE) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Scaduto tale termine ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al pagamento della quota associativa e l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Scuffano
Beni

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 (TRE) mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 1 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Benini & Magnani

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 13 (tredici) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

Benini
Telegrafari

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì - Cesena.

Art. 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti

Beni
Alvafueri

anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Cesena 18/09/2022

IL PRESIDENTE

Designati

IL SEGRETARIO

Gastone Benini

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
 IL 7 OTT. 2022 AL N. 2064 MOD. 3

IL DIRETTORE

Je

